



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 164/18/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
DELLA SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI
DI RISERVA DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE E
DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE
ITALIANA E DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA**

(Palinsesto “*Investigation Discovery*”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. in data 22 dicembre 2017, con nota prot. n. 89303, successivamente integrata con nota n. 89332, la società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, anche Discovery Italia o la Società) ha presentato un'istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio canale tematico diffuso in tecnica digitale sulla piattaforma Pay TV Mediaset Premium denominato "*Investigation Discovery*" di deroga ai seguenti obblighi: i) "*di riservare alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite*", di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*, così come declinato dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, del *Regolamento quote*; ii) "*di riservare l'1% del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*" e iii) "*di riservare il 3,2% degli introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana*" di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata "*a decorrere dall'anno 2017, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e fino alla scadenza o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione del Canale*";
2. il canale per il quale si richiede la deroga ha iniziato la sua programmazione il 19 settembre 2016, a seguito della comunicazione in tale data della variazione sulla modifica del palinsesto e della denominazione del medesimo, in precedenza distribuito con il marchio "*Discovery World*";
3. in data 8 gennaio 2018, con nota prot. n. 01381, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale summenzionato - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
4. in data 26 gennaio 2018, Discovery Italia ha illustrato in maniera dettagliata, nel corso di un'audizione gli elementi sostanziali posti a fondamento della richiesta di deroga. Nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie, con particolare riferimento ai profili indicati all'art. 4, comma 2, del *Regolamento deroghe*. In data 21 febbraio 2018, con nota prot. n. 12511, la Società ha trasmesso le informazioni aggiuntive richieste;
5. in via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento deroghe*, la Società ha documentato e rappresentato che il palinsesto oggetto dell'istanza di deroga ha natura tematica. Infatti, *Investigation Discovery* "*dedica almeno il 70 per*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento”. [.....] Il palinsesto in questione, infatti «è un canale tematico prettamente dedicato alla trasmissione di programmi riconducibili al genere c.d. “true crime” declinati nel linguaggio c.d. factual. Nello specifico, i contenuti proposti dal palinsesto in questione si esplicano nella trasmissione di programmi basati sulla narrazione di episodi delittuosi e di fatti di cronaca nera realmente accaduti negli Stati Uniti, sia attraverso la ricostruzione drammatica, sia attraverso interviste alle vittime, alle persone a diverso titolo coinvolte, alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini e a esperti delle discipline di volta in volta interessate (psicologi, criminologi, medici legali, avvocati. etc.) chiamati a esprimere opinioni e valutazioni tecnico-scientifiche»;

6. alla luce di quanto esposto, nonché delle evidenze che emergono dal registro dei programmi relativi al summenzionato palinsesto, allegato all’istanza di deroga, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall’art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento deroghe*;
7. in linea generale, la Società nelle memorie prodotte e nella documentazione integrativa trasmessa ha rappresentato che “[...] *la richiesta di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee costituisce un caso isolato nella storia del gruppo della Richiedente che ha sempre ottemperato scrupolosamente agli obblighi di legge, rafforzando anche in tal modo il proprio legame con il territorio italiano. Ciò non solo corrisponde al preciso intento di non operare ove non strettamente necessario in regime di deroga, ma altresì alla volontà di offrire un significativo contributo alla crescita del settore audiovisivo e in particolare allo sviluppo della produzione indipendente finanziato con investimenti crescenti. Con riferimento al Canale, la richiedente non può che rilevare un’oggettiva difficoltà a osservare alcuni degli obblighi di programmazione di cui all’art. 3 del Regolamento se non alterando radicalmente la propria offerta editoriale [...]. Un cambiamento di tal genere avrebbe non solo una ricaduta sulla libertà editoriale e sulla stessa libertà di manifestazione del pensiero, ma, [...] un impatto sulla libertà di iniziativa economica della Richiedente. Questa premessa appare indispensabile per collocare il true crime, all’interno del contesto americano, dove la narrazione dei crimini viene elevata a genere letterario, nonché il mezzo attraverso il quale veicolare critiche alle leggi, e al sistema giudiziario e penitenziario degli Stati Uniti d’America. Tra i temi ricorrenti vi sono le distorsioni del sistema stesso e in primis la diffusione delle armi da fuoco che - come noto - causa ogni anno un elevato numero di episodi di efferata violenza e di vere e proprie stragi, e la pena di morte, tuttora prevista nella maggior parte degli Stati americani e attuata con modalità brutali. [...]. I programmi che compongono il canale sono caratterizzati da una serie di elementi - narrativi e di montaggio - ricorrenti nel genere true crime e idonei a creare un’aspettativa nel pubblico: cold opening dallo stampo drammatico, presentazioni delle teorie in ambito psichiatrico, criminologico, interviste e ricostruzioni drammatiche, utilizzo di registrazioni di telefonate e conversazioni, inserimento di colpi di scena che*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risolvono la narrazione. In tali elementi si estrinsecano e si sviluppano tematiche e problematiche della società americana; dall'utilizzo delle armi ad alcune sociopatie derivanti dalla vita nei contesti delle megalopoli o, al contrario, della provincia americana, dalla spettacolarizzazione dei processi all'adozione delle c.d. rules of evidence che rendono le prove più suscettibili alla manipolazione, alla influenzabilità delle giurie e alle sofisticate attività investigative delle forze di polizia statunitense. [...]"

8. per quanto riguarda poi, l'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*, così come recepito dall'Autorità all'art. 3, comma 1, del *Regolamento quote*, la Società, nelle memorie trasmesse ha rappresentato che: *"In virtù della propria linea editoriale, dall'inizio delle trasmissioni il canale non ha mai trasmesso opere europee. [...] l'unica eccezione è rappresentata dai contenuti audiovisivi diretti a promuovere i contenuti trasmessi dal Canale (c.d. promo) o da altri canali del Gruppo, la cui quota raggiunge circa il 5%. Com'è noto, tali contenuti non hanno un'autonoma funzione editoriale ma sono strutturalmente collegati alla trasmissione dei programmi che - invece - contraddistinguono il Canale [...]"*. Con specifico riferimento alla linea editoriale, la Società rileva poi che: *«Sulla base degli argomenti diretti a dimostrare la tematicità del canale, appare evidente - a giudizio della Richiedente - come il genere true crime, sia del tutto incompatibile con una programmazione basata, per la maggior parte del tempo di programmazione, su opere europee. Il palinsesto del canale si basa su serie televisive dirette a raccontare storie nelle quali l'ambientazione negli Stati Uniti d'America costituisce un elemento centrale e strutturale della narrazione e che possiedono autenticità e credibilità proprio in quanto espressione della Società americana che i prodotti in questione intendono rappresentare. Tali temi risultano difficilmente riproducibili in un contesto europeo e italiano. La Richiedente intende, inoltre, precisare che sebbene non manchino produzioni audiovisive europee che traggono ispirazione dal true crime, nessuna risulta coerente con il tema che caratterizza il canale [...]. I rari programmi true crime europei e italiani, presentano caratteristiche significativamente diverse da quelle dei programmi presenti nel palinsesto del canale. [...] L'introduzione di un numero rilevante, e anzi maggioritario, di ore dedicate a produzioni europee, [...] costituirebbe una circostanza in grado di stravolgere la linea editoriale del canale e di comprimere in modo significativo la stessa libertà editoriale della Richiedente. Sulla base di questi dati, risulta evidente che l'obbligo di programmare prodotti, particolarmente onerosi, al di là della compressione della indipendenza editoriale, provocherebbe un immediato danno economico dovuto alla probabile flessione degli investimenti sul canale. In tale prospettiva è utile esaminare alcuni dati sugli investitori del Canale. [...] Nel periodo gennaio-novembre 2017 il Canale ottiene lo 0,01% di share sugli Individui 4+. Occorre evidenziare che il Canale l'unico tra quelli offerti sulla piattaforma Mediaset Premium - ad eccezione di quelli sportivi - ad aver pubblicato i propri dati d'ascolto. Si ritiene che proprio questa circostanza abbia indotto gli*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inserzionisti [...] a sceglierlo come mezzo per veicolare la propria comunicazione commerciale. A dimostrazione di ciò è possibile rilevare come il 44% della pianificazione pubblicitaria è libera (cioè non vincolata alla pianificazione a “moduli”, effettuata cioè su diversi canali), dato idoneo a rivelare la specifica scelta compiuta dagli investitori pubblicitari [...]»;

9. per quanto riguarda poi, l'obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana la Società, nella documentazione trasmessa ha rappresentato che *“Il Canale non trasmette opere cinematografiche di alcun tipo”*. In particolare continua Discovery Italia, *«[...]la programmazione del Canale non prevede la trasmissione delle opere cinematografiche cui fanno specifico riferimento il D. Lgs. n. 28/2004, il Decreto MISE-MiBACT e il Regolamento. Infatti: (i) nessuno dei programmi che compongono la programmazione del Canale destinato al circuito delle sale cinematografiche, né in via prioritaria, né in via residuale; (ii) la programmazione del Canale è pressoché interamente composta da programmi seriali di durata media di circa 45 minuti. Ciascuno di questi programmi - a differenza delle opere cinematografiche - ripropone nell'arco di pin puntate le medesime linee tematiche. Il programma seriale, come noto, innesca processi di fidelizzazione e abitudine alla visione - essenziali per gli obiettivi editoriali del Canale - che un singolo film, anche se dotato di sequel o prequel, non potrebbe mai radicare nello spettatore. Ne potrebbe essere considerato sufficiente raggruppare un insieme di film per genere sotto un'unica “etichetta” per introdurre la caratteristica della serialità televisiva in opere che ne sono geneticamente prive. La linea editoriale del Canale è caratterizzata dalla narrazione del “true crime” declinato nel genere factual e, nello specifico, nella ricostruzione di episodi delittuosi e fatti di cronaca nera realmente accaduti negli Stati Uniti, delle relative indagini investigative, con interviste alle vittime e alle persone coinvolte, attraverso prodotti seriali, contraddistinti da uno schema narrativo ricorrente, diretta a creare appuntamenti di visione e quindi la fidelizzazione degli telespettatori. La trasmissione da parte della Richiedente di opere cinematografiche imporrebbe alla linea editoriale del canale un repentino cambiamento di rotta [...]»*. Con specifico riferimento all'obbligo di investimento, la Società rappresenta poi che: *«[...] il rispetto dello stesso avrebbe certamente l'effetto di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale del Canale. L'allontanamento forzoso del Canale dalla linea editoriale fin qui perseguita - la quale, non prevedendo la trasmissione di film, ha riscosso un indiscusso successo di pubblico - si tradurrebbe in un inaspettato quanto indebito vantaggio per le emittenti concorrenti. In questo senso si è espressa Codesta Autorità nella delibera n. 467/14/CONS relativa all'accoglimento della deroga agli obblighi di investimento di opere cinematografiche di espressione originale italiana richiesta da A&E Television Networks Italy S.r.l., con riferimento al canale “Crime&Investigation”*». Infine, la Società rileva che: *“Deve inoltre rilevarsi che la concessione della deroga al solo obbligo di programmazione avrebbe la conseguenza di snaturare l'attività della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Richiedente, la quale sarebbe costretta a un esborso rilevante per prodotti incompatibili con la linea editoriale del Canale e quindi inutilizzabili. In tale contesto l'obbligo di investimento sarebbe degradato a un mero tributo in favore dell'industria cinematografica [...].”;

10. con riferimento alla valutazione della richiesta di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee richiesta di cui al punto precedente, l'Autorità deve necessariamente tenere in debita considerazione l'effettiva sostenibilità dell'obbligo rispetto alle caratteristiche editoriali e gestionali del canale, piuttosto che con riferimento alla modalità distributiva dello stesso. Nel caso di specie, relativamente al palinsesto in questione, occorre considerare le seguenti tre variabili: i) la fase di consolidamento, ovvero di *start up*, essendo di recente costituzione; ii) la linea editoriale fortemente incentrata su di un prodotto di natura contenutistica statunitense, così come la relativa provenienza dello stesso; iii) la modalità distributiva attraverso la piattaforma c.d. *pay*. La valutazione congiunta di tali tre fattori rende, allo stato, difficoltoso per la Società il rispetto della sotto quota del 20% di programmazione di opere europee, soprattutto con riferimento alla variabile di cui alla lettera i), ovvero la fase di *start up* in cui si trova il canale. In tale stadio del ciclo di vita di un palinsesto, lo sforzo della Società è teso a costruire un'offerta commerciale in grado, da un lato di conseguire una massa critica di spettatori e dall'altro di attrarre un numero congruo di investitori. Pertanto eventuali devianze rispetto all'originale linea editoriale proposta possono senza dubbio costituire un elemento destabilizzante rispetto alla ricerca di un equilibrio stabile per il canale. In tal senso quindi, la concessione di un regime derogatorio per la programmazione di opere europee può essere ritenuta degna di accoglimento, ove intesa come misura finalizzata a consentire al canale di poter uscire dalla fase di *start up*. In siffatto contesto assumono quindi rilevanza le due ulteriori variabili di cui alle lettere ii) e iii), ovvero l'assenza di prodotto europeo compatibile con la linea editoriale e la distribuzione in modalità *pay*, se considerate come strumenti funzionali al consolidamento del canale. Una volta uscito da tale fase, infatti, il palinsesto in oggetto, per trovarsi a operare nel territorio nazionale dovrà necessariamente adeguarsi, per ragioni di parità di trattamento con le altre offerte commerciali presenti nel mercato, alle prescrizioni in materia di programmazione di opere europee previste dalla vigente disciplina, ferma restando però la circostanza che l'obbligo in questione viene assolto in via principale al livello di Gruppo;

RITENUTO di dover applicare la normativa previgente, sia in quanto le richieste di deroga sono state formulate sotto l'impero ai sensi di essa, sia in quanto non è stato ancora adottato il regolamento attuativo previsto dall'artt. 44-*quinques* del *Testo unico*;

RILEVATO peraltro che sono rimasti inalterati, per quanto ne occupi, i presupposti fattuali per la concessione della deroga;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*, avanzata dalla società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto "*Investigation Discovery*".
2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Discovery Italia per il palinsesto "*Investigation Discovery*".
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino al 2018, ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci